



LEGGE

Accessi alle aree interne di strutture pubbliche

D'INIZIATIVA DELL'
ILLUSTRE PRIMO MINISTRO
Daniele Valori

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina l'accesso alle aree interne delle strutture pubbliche.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a. **struttura pubblica**: la sede di un'istituzione o di un ente pubblico;
 - b. **area interna**: ogni parte della struttura non destinata al ricevimento del pubblico;
 - c. **abilitazione**: qualsiasi titolo che consente di entrare in un'area interna o di aprirne i varchi, compresi l'iscrizione nei sistemi di controllo accessi e la consegna di chiavi, codici o dispositivi.
3. Le zone militari, le strutture adibite per le Forze dell'Ordine, le sedi della Cortes del Reame, della Corte Costituzionale e della Magistratura restano disciplinate dai rispettivi ordinamenti e regolamenti.

Articolo 2 - Soggetti ammessi

1. Alle aree interne accedono esclusivamente:
 - a. il personale assunto dall'ente e addetto alla struttura, per le sole aree connesse alle proprie mansioni;
 - b. gli ispettori, nei limiti del Testo Unico della Sicurezza;
 - c. le Forze dell'Ordine, nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - d. il Ministro competente e il Primo Ministro, ai sensi dell'art. 23 della legge organica n. 7/26 sulle dipendenze ministeriali;
 - e. i visitatori, alle condizioni dell'art. 3.
2. In caso di emergenza è sempre consentito l'accesso ai soccorritori.
3. Ogni altro accesso è vietato, salvo diversamente previsto dalla legge.

Articolo 3 - Visitatori

1. Il visitatore accede soltanto per ragioni istituzionali, ovvero legate alle funzioni degli uffici, e per il tempo strettamente necessario. L'accesso è autorizzato dai responsabili dell'ente preposti e il visitatore è accompagnato per tutta la durata della permanenza.
2. L'autorizzazione non costituisce abilitazione e cessa all'uscita del visitatore.



Articolo 4 - Abilitazioni

1. Le abilitazioni di accesso alla struttura sono rilasciate e revocate esclusivamente dal vertice dell'ente.
2. L'abilitazione è revocata entro ventiquattro (24) ore dalla cessazione dal servizio, dal transito ad altro corpo o dal cambio di mansioni.
3. Ogni sette (7) giorni il vertice verifica le abilitazioni attive e rimuove quelle non conformi.

Articolo 5 - Divieti e sanzioni disciplinari

1. È vietato rilasciare abilitazioni a strutture pubbliche non conformi a quanto previsto dalla legge, ovvero far entrare persone non ammesse, compresi parenti e amici.
2. La violazione costituisce illecito disciplinare grave, accertato secondo l'ordinamento del corpo o dell'ente, e comporta la revoca immediata di ogni abilitazione.

Articolo 6 - Norme transitorie e finali

1. Entro settantadue (72) ore dall'entrata in vigore, ogni ente delimita adeguatamente le aree interne e revoca le abilitazioni non conformi.
1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore decorse quarantotto (48) ore dalla pubblicazione.

Liberty Bay, addì 24 settembre 2026

Il Primo Ministro

Daniele Valori

